

BGer 2C 522/2022 vom 6. Juli 2022

Bundesgericht, 2022-07-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_522_2022

FR: TF 2C 522/2022 du 6 juillet 2022

IT: TF 2C 522/2022 del 6 luglio 2022

Regeste

Autorizzazione all'esercizio della prostituzione, denegate giustizia | Procedura amministrativa

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1 e richiami).

E. 2.1

La presente vertenza ha per origine una richiesta d'informazioni rivolta alla Polizia cantonale "per la registrazione di attività assimilabili alla prostituzione" nonché "un annuncio di attività" inviato al Comune di X. _____ di "prostituzione-assistenti sessuali e massaggiatori per disabili". Non è chiaro se si tratta di un'attività che il qui ricorrente vorrebbe esercitare a titolo personale - in tal caso ponendosi la questione di sapere se l' art. 19c CC si applichi - oppure no. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dato che il gravame, come si vedrà in seguito, sfugge comunque a un esame di merito.

E. 2.2

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

E. 2.3

Oggetto di giudizio dinanzi a questa Corte può essere unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Tribunale cantonale amministrativo. Ora, nella confusa e prolissa impugnativa all'esame, il ricorrente si limita a formulare generiche critiche di merito, le quali sono però inammissibili, alla luce del giudizio di irricevibilità pronunciato dall'autorità inferiore (DTF 144 II 184 consid. 1.1), nonché rimproverare all'autorità precedente svariate inesattezze nell'accertamento dei fatti. Omettendo di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza di ultima istanza cantonale, egli non spiega perché la sua impugnativa avrebbe dovuto essere considerata ammissibile. Il ricorso

non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF .

E. 2.4

Premesse queste considerazioni, il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 3

Comunicazione alle parti, al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per conoscenza, al curatore, avv. Pascal Cattaneo. Losanna, 6 luglio 2022 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero La Presidente: F. Aubry Girardin La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.